

Allegato

Osservazioni al documento di consultazione 734/2017/R/GAS

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE CONCORRENZA IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO E DEI
BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE

Osservazioni di carattere generale.

IGAS manifesta il proprio apprezzamento in relazione alla pubblicazione di questo documento di consultazione sull'attuazione delle disposizioni della legge 124/17 (Legge Concorrenza) in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Si rileva infatti che l'attuale stato di ritardo diffuso nello svolgimento di tali gare rende, a nostro avviso, prioritari gli obbiettivi, dichiarati dalla stessa Autorità, di velocizzazione e di semplificazione del processo dei bandi di gara per la riassegnazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale. Riteniamo, infatti, essenziale che il processo di riaffidamento delle concessioni si svolga in quadro di certezza e di uniformità delle procedure di gara che riduca al minimo gli spazi per l'instaurarsi del contenzioso legale, principale responsabile dei ritardi sin qui accumulati.

Quanto mai opportuno, a tale scopo, che ruoli e responsabilità del processo siano ben identificati.

Osservazioni di carattere puntuale.

PARTE II - SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO (VIR)

- S1. *Osservazioni in relazione alle ipotesi relative alla modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17.*
- S2. *Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.*
- S3. *Osservazioni rispetto all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante.*
- S4. *Osservazioni in merito alle ipotesi relative alle modalità di verifica da parte dell'Autorità.*

S1. Condividiamo le proposte relative alle modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17. In particolare si ritiene che la definizione di schemi-tipo sia opportuna, oltre che per uniformare le attività degli Enti Locali concedenti e delle Stazioni Appaltanti, anche per la standardizzazione dell'intero processo di verifica e certificazione della corretta applicazione delle modalità di calcolo del VIR e dei requisiti dei soggetti certificatori.

Riguardo all'intervento del soggetto terzo certificatore riteniamo, tuttavia, non opportuno che a questo possa corrispondere un incremento del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (Regolamento Criteri). Ciò al fine di evitare un ingiustificato aumento tariffario dal momento che nella prassi gli Enti Locali concedenti e le Stazioni Appaltanti già si avvalgono in generale di consulenti esterni per effettuare le determinazioni di VIR e RAB o per sottoporre a verifica le valutazioni effettuate in contraddittorio dalle imprese di distribuzione uscenti.

S2. Consideriamo opportuna, se non necessaria, l'introduzione di criteri di idoneità per l'individuazione del soggetto terzo certificatore. I criteri proposti di indipendenza, onorabilità e professionalità ci appaiono adeguati ad assicurare un corretto e tecnicamente valido svolgimento di attività di verifica per le quali è opportuno sia

individuata una specifica responsabilità a carico di un soggetto terzo.

S3. Esprimiamo la nostra perplessità riguardo l'ipotesi che il soggetto terzo certificatore possa essere individuato nella Stazione Appaltante. In particolare riteniamo che non sempre la Stazione Appaltante possa rispondere pienamente ai requisiti di idoneità che vengono proposti nel DCO, in particolare a quelli di professionalità e, in taluni casi, anche a quelli di indipendenza.

Ciò premesso, qualora venisse comunque prevista la possibilità che il ruolo di certificatore terzo venga ricoperto dalla Stazione Appaltante, riterremmo appropriato che venisse esclusa tale facoltà in relazione alla certificazione dello scostamento VIR-RAB del medesimo Comune-Stazione Appaltante. In tale caso si ritiene opportuno che il soggetto certificatore, per poter essere considerato propriamente "terzo", debba essere individuato in un soggetto diverso.

Potrebbe essere inoltre opportuno prevedere che nel caso in cui un Ente Locale concedente affidi il ruolo di certificatore terzo alla Stazione Appaltante questo comporti una modifica della ripartizione, fra Ente Locale concedente e Stazione Appaltante del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, senza che questo comporti, come detto in precedenza, un aggravio dell'onere complessivo a carico del sistema

S4. Riteniamo adeguate le ipotesi di modalità e le tempistiche di verifica da parte dell'Autorità.

A nostro parere risulta imprescindibile la riserva, riportata al punto 8.4 del DCO, circa la possibilità per l'Autorità di effettuare ulteriori verifiche puntuali. Tale facoltà dovrebbe riguardare un numero di bandi non inferiore al 20% del totale.

PARTE III - SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA

S5. *Osservazioni in merito alle ipotesi di introduzione di un percorso preferenziale di valutazione dei bandi di gara.*

S5. Consideriamo l'introduzione di un percorso preferenziale di valutazione dei bandi di gara opportuna per dare impulso ad un più rapido svolgimento delle gare d'ambito ma

ravvisiamo che la definizione di tale percorso possa comportare alcune criticità su cui porre l'attenzione. In particolare riterremmo opportuno che vengano ben precisate le condizioni che attivano tale percorso preferenziale ovvero i requisiti necessari affinché le Stazioni Appaltanti possano limitarsi a fornire una documentazione ridotta rispetto a quella prevista per il percorso ordinario di valutazione dei bandi di gara.

A tale proposito, sulla scorta di quanto previsto per le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB, appare necessaria l'individuazione di un soggetto che assuma la responsabilità di certificare che i bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, così da attivare la procedura semplificata di valutazione dei bandi da parte dell'Autorità.

In assenza di tale controllo "a monte" effettuato da un soggetto terzo, o eventualmente da parte della stessa Stazione Appaltante, si rischia che l'attività di verifica svolta dall'Autorità solo su alcuni estratti della documentazione di gara non consenta di individuare eventuali anomalie riportate in altre parti del bando pur importanti e che, pertanto, potrebbero dar luogo a controversie di carattere legale anche successivamente all'approvazione del bando da parte dell'Autorità.

Se da un lato, infatti, la diminuzione delle attività in carico all'Autorità permette di velocizzare l'iter di valutazione dei bandi (e quindi lo svolgimento delle gare nel complesso), dall'altro la presenza di parti nel bando non sottoposte al controllo dell'Autorità potrebbe causare un aumento delle impugnazioni da parte dei soggetti interessati, vanificando i benefici derivanti dalla semplificazione dell'iter.

Oltre ad un controllo e validazione a monte da parte di un soggetto terzo della conformità del bando alla documentazione "tipo" prevista dalla normativa, si ritiene inoltre che, per le motivazioni sopra esposte, anche nel caso del percorso speditivo, venga previsto che la Stazione Appaltante metta a disposizione dell'Autorità anche la documentazione di gara completa, affinché anche per i casi previsti dall'art. 1 co. 94 della legge Concorrenza sia applicabile la riserva di cui al punto 8.4 del DCO per la possibilità di verifiche, anche a campione, della stessa.

La facoltà appena citata appare viepiù necessaria qualora non si optasse per una certificazione preliminare dell'aderenza del bando di gara agli schemi-tipo previsti dal Regolamento Criteri.

PARTE IV - CASI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE DISALLINEATE RISPETTO ALLE MEDIE DI SETTORE

S6. Osservazioni in materia di disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

S6. Tenute in considerazione le difficoltà riscontrate nella determinazione del valore delle immobilizzazioni nette applicando i criteri di valutazione parametrica, consideriamo opportune, da parte dell'Autorità e così come prospettato ai punti 11.3, 11.4 e 11.6 del DCO, le pubblicazioni di specifici chiarimenti procedurali relativi a alle modalità di determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località e della stratificazione *standard*, definita a partire da quella di cui alla determinazione 4/2016, da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni per poi ottenere il valore netto sulla base delle vite utili regolatorie.

Manifestiamo il nostro apprezzamento anche a riguardo della possibilità che venga messo a disposizione uno specifico *tool* che guidi nel calcolo del valore parametrico dei cespiti. Con riferimento a tale tema vorremmo proporre che il *tool* possa permettere di effettuare il calcolo, o guidare nell'effettuazione del calcolo, dei valori parametrici rivalutati sia secondo la stratificazione *standard* sia utilizzando la stratificazione reale pubblicata nel bando di gara. Uno strumento con tali caratteristiche potrebbe infatti, oltre ad agevolare significativamente le relative attività delle Stazioni Appaltanti e delle imprese di distribuzione, anche diminuire il rischio che i bandi di gara vengano impugnati o siano oggetto di contraddittorio in riferimento proprio alla valutazione parametrica dei cespiti.